

**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

---



**COMMISSIONI RIUNITE VI (FINANZE) E X (INDUSTRIA,  
COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**AUDIZIONE DEL CAPO DEL III REPARTO OPERAZIONI  
DEL COMANDO GENERALE  
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**Generale di Divisione  
Stefano Screpanti**

**“DISEGNO DI LEGGE AS 2526 RECANTE MISURE FISCALI PER LA  
CONCORRENZA NELL’ECONOMIA DIGITALE”**

**Roma, 22 novembre 2016**

## 1. INTRODUZIONE

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI SENATORI.

DESIDERO ANZITUTTO PORGERE IL SALUTO E IL RINGRAZIAMENTO DEL COMANDANTE GENERALE, PER QUESTA OCCASIONE OFFERTA ALLA GUARDIA DI FINANZA DI ESPORRE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA IN MERITO A TALUNE PREVISIONI CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE AS 2526, RECANTE “MISURE FISCALI PER LA CONCORRENZA NELL’ECONOMIA DIGITALE”.

Saluti

SI TRATTA DI UN TEMA DI GRANDE ATTUALITÀ CHE, IN QUESTI ULTIMI MESI, STA CATALIZZANDO L’ATTENZIONE DEGLI ORGANI DI INFORMAZIONE E DELL’OPINIONE PUBBLICA, ANCHE PER VIA DI ALCUNE INIZIATIVE ISPETTIVE AVVIATE DALLE AMMINISTRAZIONI FISCALI DI TALUNI PAESI.

IN TALE AMBITO, PREMESSI ALCUNI CENNI AL QUADRO EVOLUTIVO, ANCHE INTERNAZIONALE, DEI PROFILI FISCALI DELLA *DIGITAL ECONOMY*, RICHIAMERÒ BREVEMENTE LE PRINCIPALI LINEE D’AZIONE DEL CORPO NEL CONTRASTO ALLE PRATICHE DI EVASIONE ED ELUSIONE POSTE IN ESSERE DALLE MULTINAZIONALI DEL *WEB*, PER POI SOFFERMARMI SU QUELLE DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI PIÙ DIRETTO IMPATTO SULL’ATTIVITÀ OPERATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA, VALE A DIRE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, LA NUOVA DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA,

Temi oggetto  
d'intervento

NONCHÉ LE MODALITÀ E PROCEDURE DI CONSTATAZIONE E ACCERTAMENTO AL RIGUARDO.

## **2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI STABILE ORGANIZZAZIONE**

NELL'ATTUALE SCENARIO DI GLOBALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, GLI ORGANI DI CONTROLLO FISCALE DEVONO SEMPRE DI PIÙ CONFRONTARSI CON LA "SPERSONALIZZAZIONE" E LA DELOCALIZZAZIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CONSEGUENTI ALLA DIFFUSIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE, CHE HA MESSO IN DISCUSSIONE LE NOZIONI TRADIZIONALI DI "LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO" E DI "STABILE ORGANIZZAZIONE" COME LUOGO "FISSO" D'AFFARI.

Superamento del concetto tradizionale di stabile organizzazione

QUESTA TEMATICA, COME NOTO, È STATA OGGETTO DI AMPIA TRATTAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO D'AZIONE DELL'OCSE VOLTO A CONTRASTARE, TRA L'ALTRO, I FENOMENI DI ALLOCAZIONE DI COMODO DEI PROFITTI DA PARTE DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI (IL COSIDDETTO "BEPS – ADDRESSING BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING"), IL CUI REPORT FINALE È STATO APPROVATO NELL'OTTOBRE DEL 2015 A LIMA (PERÙ) DAI MINISTRI DELLE FINANZE DEI PAESI DEL G20 E RATIFICATO NELLA SUCCESSIVA RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2015 AD ANTALYA (TURCHIA).

Piano azione BEPS

IN QUESTO AMBITO, L'ORGANISMO INTERNAZIONALE HA RIMARCATO LA NECESSITÀ DI INDIVIDUARE REGOLE E MISURE

Studi OCSE

CONDIVISE PER DEFINIRE, A LIVELLO GLOBALE, CRITERI UNIVOCI DI TASSAZIONE DEI PROFITTI GENERATI DALLE IMPRESE DELL'ECONOMIA DIGITALE, E PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DI STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE AGGRESSIVA, ORIENTATE ALL'EROSIONE DI BASE IMPONIBILE NEI PAESI A FISCALITÀ ORDINARIA.

L'AZIONE N. 1 DEL PIANO BEPS, IN PARTICOLARE, EVIDENZIA Azione n. 1 CHE L'ELEVATO TASSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ECONOMICHE DIGITALI DETERMINA, IN ALCUNI CASI, L'IMPOSSIBILITÀ DI APPLICARE I TRADIZIONALI CRITERI DI COLLEGAMENTO, FISICI E TERRITORIALI, PER STABILIRE IL LUOGO DI TASSAZIONE DEGLI UTILI DELLE IMPRESE CHE VI RICORRONO E LA NECESSITÀ DI TROVARE SOLUZIONI GLOBALI CHE SUPERINO I LIMITI DELL'ATTUALE FORMULAZIONE DEGLI ISTITUTI DELLA "STABILE ORGANIZZAZIONE" E DELLA "RESIDENZA" AI FINI FISCALI.

SUL PUNTO, SONO STATE FORMULATE ALCUNE PROPOSTE, TRA LE QUALI:

- L'ELABORAZIONE DI UN NUOVO CRITERIO DI COLLEGAMENTO TRA IMPRESE E PAESE, BASATO SUL CONCETTO DI "SIGNIFICATIVA PRESENZA ECONOMICA", ATTRAVERSO CUI DECLINARE APPROPRIATE METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA ATTRIBUIRE ALL'IMPRESA NELLO STATO;

- L'APPLICAZIONE DI UNA RITENUTA ALLA FONTE SULLE C.D. "TRANSAZIONI DIGITALI";
- LA PREVISIONE DI UN "TRIBUTO DI LIVELLAMENTO" (C.D. "EQUALISATION LEVY"), DA APPLICARE IN CAPO ALLE SOCIETÀ NON RESIDENTI, GIUSTIFICATO IN RAGIONE DELLA "SIGNIFICATIVA PRESENZA ECONOMICA" NEL TERRITORIO DELLO STATO E FINALIZZATO A RIALLINEARE LA PRESSIONE IMPOSITIVA DEI SOGGETTI ESTERI A QUELLA DEGLI OPERATORI NAZIONALI.

FRA QUESTE, L'OPZIONE DELLA "SIGNIFICATIVA PRESENZA ECONOMICA", SUPERANDO IL CLASSICO CONCETTO DI "FISSITÀ" DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE, CONSENTIREBBE L'INTRODUZIONE, DI FATTO, DELLA NOZIONE DI "STABILE ORGANIZZAZIONE VIRTUALE" O "DIGITALE", ATTRIBUENDO RILEVANZA AL NUMERO DI CONTRATTI SIGLATI CON SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO OSPITE, AL LUOGO DI UTILIZZO O CONSUMO DEI BENI E SERVIZI, AI PAGAMENTI EFFETTUATI VERSO LA SOCIETÀ ESTERA DA PARTE DI RESIDENTI, ALL'ESISTENZA DI UNA *BRANCH* CHE OFFRE SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA RIENTRANTI NEL TRADIZIONALE CONCETTO DI ATTIVITÀ AUSILIARIA E PREPARATORIA (PUBBLICITÀ, CALL CENTER, ASSISTENZA TECNICA, ASSISTENZA NELLA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI, ETC.).

ANCORA, IN TEMA DI PROPOSTE DI TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE, UN APPOSITO "GRUPPO DI ESPERTI

DI ALTO LIVELLO” DELLA COMMISSIONE EUROPEA HA PRESENTATO, NEL MAGGIO 2014, UN RAPPORTO CONCLUSIVO IN CUI SI AFFERMA CHE

- NON È UTILE ISTITUIRE UN REGIME SPECIALE PER LA TASSAZIONE DELLE IMPRESE DIGITALI;
- LA LEGISLAZIONE FISCALE IN MATERIA DOVREBBE ESSERE PIÙ SEMPLICE E STABILE, NONCHÉ IMPRONTATA AL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ;
- SAREBBE NECESSARIA UNA REVISIONE DELL’ISTITUTO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE, SENZA RICORRERE AL NUOVO CONCETTO DI PRESENZA DIGITALE TASSABILE;
- PER LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI POTREBBE ESSERE UTILE RIPRENDERE I LAVORI RELATIVI ALLA DIRETTIVA CHE, A LIVELLO COMUNITARIO, STABILISCE UNA BASE IMPONIBILE CONSOLIDATA COMUNE PER L’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (CD. “C.C.C.T.B.”).

PRENDENDO SPUNTO DAGLI ESITI DEL CITATO RAPPORTO, LA COMMISSIONE EUROPEA HA, POI, PREANNUNCIATO, NELLA COMUNICAZIONE (2015) 192 DEL 6 MAGGIO 2015, LA PROPRIA INTENZIONE DI CONCENTRARSI VERSO “*UN APPROCCIO RINNOVATO ALLA TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ NEL MERCATO UNICO, IN BASE AL QUALE GLI UTILI SIANO TASSATI*”

NEL PAESE IN CUI SIANO GENERATI, ANCHE NEL SETTORE DELL'ECONOMIA DIGITALE".

DA ULTIMO, E IN TEMPI PIÙ RECENTI, IL DOCUMENTO "*THE CHALLENGES IN THE DIGITAL ECONOMY*", PUBBLICATO NEL MESE DI GIUGNO 2016 DAL PARLAMENTO EUROPEO, RICHIAMANDO LE CONCLUSIONI FORMULATE DALL'O.C.S.E. IN AMBITO B.E.P.S., HA INVITATO GLI STATI MEMBRI A SVILUPPARE UN'ADEGUATA AZIONE DI CONTRASTO ALLE POTENZIALI PRATICHE EVASIVE ED ELUSIVE POSTE IN ESSERE NEL SETTORE E STIGMATIZZATO, IN PARTICOLARE, LA CONDOTTA DEGLI OPERATORI DELL'*E-COMMERCE* CHE OCCULTANO L'ESISTENZA DI STABILI ORGANIZZAZIONI IN PAESI DESTINATARI DI PROPRI PRODOTTI-SERVIZI, MEDIANTE L'ADOZIONE DI SCHEMI SOCIETARI O CONTRATTUALI CONNOTATI DA UN ELEVATO GRADO DI ARTIFICIOSITÀ.

Posizione del Parlamento europeo

A FIANCO DI QUESTE INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE, INTERESSANTI SONO ALCUNE ESPERIENZE DI TALUNI STATI EUROPEI CHE HANNO PREVISTO, IN VIA UNILATERALE, MISURE RIVOLTE A REGOLARE IL SETTORE E A TASSARE I FRUTTI DELL'ECONOMIA DIGITALE, SUPERANDO I LIMITI DELLA LEGISLAZIONE FISCALE NAZIONALE E CONVENZIONALE INTERNAZIONALE.

Alcune iniziative europee di tassazione

IN PARTICOLARE:

- IN INGHILTERRA RISULTA IN ATTO, A PARTIRE DAL 1° APRILE 2015, LA C.D. "*DIVERTED PROFITS TAX*", UN'IMPOSTA

Inghilterra

SOSTITUTIVA DEL 25% SUI PROFITTI REALIZZATI DALLE MULTINAZIONALI CHE L'AMMINISTRAZIONE FISCALE RITIENE SOTTRATTI A TASSAZIONE NEL REGNO UNITO MEDIANTE ATTI DI ELUSIONE ED EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE;

- LA FRANCIA STA ELABORANDO NUOVE MISURE PER TASSARE Francia LE *WEB COMPANY* CHE COMPREDONO ANCHE IPOTESI DI PRELIEVO FONDATO SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI, LA CUI ENTITÀ SAREBBE ATTENUATA QUALORA VENGA GARANTITA UNA TUTELA RAFFORZATA DELLA *PRIVACY*;
- LA SPAGNA HA INTRODOTTTO UNA MISURA CONSISTENTE IN Spagna UN CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AGLI EDITORI, A CURA DELLE MULTINAZIONALI DEL *WEB*, PER LO SFRUTTAMENTO DEI LORO CONTENUTI SUI MOTORI DI RICERCA E PER GLI AGGREGATORI DI NOTIZIE.

QUESTE INIZIATIVE CONFERMANO CHE SI TRATTA, SICURAMENTE, DI UN SETTORE DI ELEVATISSIMO IMPATTO SULLE ECONOMIE EUROPEA E NAZIONALI, SOPRATTUTTO SE SI TIENE CONTO DELLA "VELOCITÀ" CON CUI LO STESSO CRESCE E SI DIFFONDE.

IL FENOMENO RIGUARDA NATURALMENTE, E IN MISURA SIGNIFICATIVA, ANCHE IL NOSTRO PAESE: SECONDO ALCUNI STUDI<sup>1</sup>, INFATTI, IN ITALIA IL VALORE DEL FATTURATO DELL'*E-COMMERCE* È STATO PARI A 28,8 MILIARDI DI EURO NEL 2015,

---

<sup>1</sup> Fonte: Rapporto – *e-commerce* in Italia 2016, Casaleggio Associati.



DEI QUALI IL 42% NEL SETTORE DEL GIOCO *ON LINE*, IL 30% NEL SETTORE DEL TURISMO E CIRCA IL 3% NELL'ELETTRONICA.

### **3. IL FENOMENO DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE NEL SETTORE DELL'ECONOMIA DIGITALE**

IN QUESTO AMPIO E COMPLESSO SCENARIO, SI INSERISCONO DIVERSE ATTIVITÀ ISPETTIVE E INVESTIGATIVE DEI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE HANNO AVUTO AD OGGETTO, GIÀ DA TEMPO, FENOMENI DI STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA E CASI DI NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO RIGUARDANTI NOTE MULTINAZIONALI DEL *WEB*.

*Il fenomeno dell'evasione nel settore della digital economy*

SI TRATTA DI CASI IN CUI È EMERSA LA DISPONIBILITÀ IN ITALIA DI SEDI DI ORGANIZZAZIONI PREPOSTE IN MODO PERMANENTE E CONTINUATIVO A CONCLUDERE CONTRATTI, OVVERO A CEDERE BENI E PRESTARE SERVIZI, SENZA DICHIARARE AL FISCO I PROVENTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE SVILUPPATE NEL TERRITORIO.

*Le stabili organizzazioni occulte delle multinazionali del web*

L'AZIONE DI CONTRASTO A QUESTI FENOMENI POSTA IN ESSERE DALLA GUARDIA DI FINANZA SI FONDA, PRINCIPALMENTE, SU UN MODELLO DI INVESTIGAZIONE CHE INTEGRA LE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, BASATE SUI POTERI DI NATURA AMMINISTRATIVA PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IVA, CON QUELLE, PIÙ INCISIVE, DI POLIZIA GIUDIZIARIA, ESERCITATE MEDIANTE IL RICORSO

*Controlli fiscali, indagini p.g. e indagini finanziarie*

AGLI STRUMENTI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, NONCHÉ SULLE INDAGINI FINANZIARIE, INDIRIZZATE A RICOSTRUIRE LE MOVIMENTAZIONI E I TRASFERIMENTI DI DENARO E CAPITALI PER INDIVIDUARE I REALI BENEFICIARI DI STRUTTURE SOCIETARIE, RICCHEZZE E PATRIMONI NASCOSTI.

I CONTROLLI ALLE IMPRESE CHE OPERANO NEL SEGMENTO DELL'ECONOMIA DIGITALE PRESENTANO CONNOTAZIONI ALTAMENTE SPECIALISTICHE, CHE RICHIEDONO ALLE UNITÀ OPERATIVE UNA PARTICOLARE ATTENZIONE E SPESSO IL RICORSO A STRUMENTI D'INDAGINE TIPICI DELLE INVESTIGAZIONI DI POLIZIA, TANTO NELLA FASE PREPARATORIA DELL'INTERVENTO, QUANTO IN QUELLA ESECUTIVA.

Criticità nelle attività ispettive

AL RIGUARDO, OCCORRE PRELIMINARMENTE RIMARCARCHE CHE, IN VIA GENERALE, LA GUARDIA DI FINANZA, PER SELEZIONARE I SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO, RICORRE DI FREQUENTE A COMPLESSE ANALISI DI RISCHIO, CHE PRESUPPONGONO LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NELLE OLTRE 40 BANCHE DATI A DISPOSIZIONE, OPPORTUNAMENTE INTEGRATE CON UNA MIRATA RICERCA "SUL CAMPO", IN MODO DA CONCENTRARE L'ATTENZIONE SULLE POSIZIONI CONCRETAMENTE CONNOTATE DA INDICATORI DI MAGGIORE PERICOLOSITÀ FISCALE.

Difficoltà nell'attività di analisi preventiva

EBBENE, NEL PARTICOLARE CONTESTO DELLE ORGANIZZAZIONI MULTINAZIONALI PIÙ STRUTTURATE, COME NEL CASO DELLE ORGANIZZAZIONI *LEADER* NEL SETTORE DEI

SERVIZI INFORMATICI, UNA COMPLETA RACCOLTA PREVENTIVA DELLE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELL'ANALISI DI RISCHIO NON È SEMPRE ATTUABILE, TALORA PER L'OPACITÀ DEI RAPPORTI ECONOMICI E DI CONTROLLO SOCIETARIO TRA LE INNUMEREBOLI ENTITÀ LEGALI CHE COMPONGONO I GRUPPI MEDESIMI, TALVOLTA PER LA LOCALIZZAZIONE DI QUESTE ULTIME IN PAESI CHE NON CONSENTONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTROLLI, POI, SI INCONTRANO SPESSO DIFFICOLTÀ TECNICHE ALL'ATTO DELLA RICERCA E DELL'ESTRAZIONE DEI DOCUMENTI CONSERVATI IN FORMATO ELETTRONICO, UTILI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE COMPLESSE DINAMICHE GESTIONALI.

Difficoltà  
nell'attività di  
acquisizione  
dati

INFATTI, LA RAPIDA EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE HA RESO SEMPRE PIÙ RICORRENTI I CASI DI:

- DELOCALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI MEDIANTE L'UBICAZIONE DEI *SERVER* ALL'ESTERO OPPURE ATTRAVERSO ARCHIVIAZIONE DEI DATI IN AMBIENTI VIRTUALI REMOTIZZATI (CC.DD. *CLOUD*);
- CRIPTAZIONE DELLE INFORMAZIONI, IN QUANTO DESTINATE AD ESSERE SCAMBIATE SOLTANTO TRA SOGGETTI AUTORIZZATI.

Delocalizzazione  
delle informazioni

Criptazione delle  
informazioni

TALI CIRCOSTANZE, SPESSO, RENDONO NON AGEVOLE EFFETTUARE IL *BACKUP* DEI DATI INFORMATICI CHE, NELLA

MAGGIOR PARTE DEI CASI, RAPPRESENTANO LA FONTE PROBANTE PIÙ SIGNIFICATIVA.

A TALE PROPOSITO, LA GUARDIA DI FINANZA, PER ADEGUARE I DISPOSITIVI DI CONTROLLO ALLA CRESCENTE DIGITALIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE E SUPERARE LE CITATE DIFFICOLTÀ OPERATIVE, HA ISTITUITO UNA SPECIFICA FIGURA PROFESSIONALE, ATTRIBUENDO, ALL'ESITO DI UN APPOSITO PERCORSO DI FORMAZIONE, LA QUALIFICA IN "COMPUTER FORENSICS E DATA ANALYSIS" AL PERSONALE SELEZIONATO TRA QUELLO IMPIEGATO DA ALMENO TRE ANNI NELL'AREA DELLA POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA E IN POSSESSO DI ADEGUATE CONOSCENZE DEI SISTEMI OPERATIVI E DEI PRINCIPALI SISTEMI *HARDWARE* E DI COMUNICAZIONE SU RETI INFORMATICHE.

La figura dell'operatore computer forensic

IL PERCORSO FORMATIVO DI QUESTI MILITARI È FINALIZZATO A QUALIFICARE PERSONALE NELLO STRATEGICO E MULTIDISCIPLINARE COMPARTO DELL'INFORMATICA OPERATIVA APPLICATA, IN GRADO DI GESTIRE LE PRINCIPALI CASISTICHE D'INTERVENTO, AL FINE DI:

Compiti e qualifiche del CFDA

- DARE SUPPORTO TECNICO ALLE INVESTIGAZIONI PER LA RACCOLTA DI ELEMENTI DI PROVA SU SISTEMI INFORMATICI;
- OPERARE PROFESSIONALMENTE L'ELABORAZIONE, L'INTEGRAZIONE E L'ANALISI DEI DATI ACQUISITI NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA.

GRAZIE ANCHE A QUESTA RISORSA, DIVERSE SONO LE INIZIATIVE OPERATIVE E DI ANALISI MESSE IN CAMPO DALLA GUARDIA DI FINANZA.

SU TUTTE, ALCUNE RECENTI INVESTIGAZIONI, PERALTRO AMPIAMENTE RIPRESE DAGLI ORGANI DI INFORMAZIONE, CONCERNENTI L'ESAME, APPROFONDITO E PUNTUALE, DELLA POSIZIONE FISCALE DI IMPRESE APPARTENENTI A DUE NOTI GRUPPI MULTINAZIONALI DELL'ECONOMIA DIGITALE PER LE QUALI È STATA PROSPETTATA L'ESISTENZA DI STABILI ORGANIZZAZIONI OCCULTE, ANCHE A SEGUITO DI UNO STRETTO COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO CON LA DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE SINERGICHE FRA IL CORPO E LA CITATA AGENZIA TESE A CONFERIRE QUALITÀ, CONCRETEZZA ED EFFICACIA ALL'AZIONE ISPETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL SUO COMPLESSO, CHE, IN TAL MODO, SI MANIFESTA AL CONTRIBUENTE IN MANIERA COERENTE E UNIVOCA, IN UN QUADRO DI MAGGIORE CERTEZZA E STABILITÀ PER GLI OPERATORI ECONOMICI.

L'ATTENZIONE DEL CORPO IN QUESTO PARTICOLARE SETTORE È DA TEMPO ELEVATA E LE ATTIVITÀ ISPETTIVE EFFETTUATE DAI REPARTI HANNO PRODOTTO IMPORTANTI RISULTATI SOTTO IL PROFILO DEL RECUPERO FISCALE E CONSENTITO ALLE UNITÀ OPERATIVE DI MATURARE UN'ELEVATA PROFESSIONALITÀ.

BASTI PENSARE CHE NEL 2015, L'INCIDENZA DEI FENOMENI ILLECITI DI PORTATA TRANSNAZIONALE RISPETTO ALL'EVASIONE COMPLESSIVA SCOPERTA DAI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL SETTORE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, È STATA PARI AL 50,41%, MENTRE OLTRE IL 31% DELLA BASE IMPONIBILE COMPLESSIVAMENTE CONSTATATA NEL SETTORE DELL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE HA RIGUARDATO IPOTESI DI STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE ESTERE OPERANTI IN FORMA OCCULTA.

#### **4. IL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI ECONOMIA DIGITALE**

QUESTE BREVI RIFLESSIONI COMPROVANO QUANTO SIA ESTREMAMENTE ATTUALE LA TEMATICA OGGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE IN ARGOMENTO E DANNO IL SENSO DI QUANTO LA GUARDIA DI FINANZA GUARDI CON ESTREMO FAVORE ALL'INTRODUZIONE DI STRUMENTI NORMATIVI A SUPPORTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO A QUESTI FENOMENI, ANCHE FAVORENDO LA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Contenuti preliminari del DDL

INFATTI, È IMPORTANTE CHE, COME ACCADE PER LA GENERALITÀ DELLE IMPRESE, GLI ORGANI DI CONTROLLO POSSANO DISPORRE DI INFORMAZIONI QUALIFICATE PRIMA ANCORA DELL'AVVIO DELLA VERIFICA, IN MODO DA POTER CONCENTRARE LE ATTIVITÀ ISPETTIVE SUGLI OPERATORI CHE, VEROSIMILMENTE, AGISCONO IN VIOLAZIONE DELLE NORME FISCALI, CON L'OBIETTIVO DI RIUSCIRE A DISTINGUERE I

Importanza delle informazioni

NUMEROSI CONTRIBUENTI CORRETTI DA QUELLI CHE PERSISTONO NELL'INADEMPIMENTO.

MA, COME SI È DETTO, L'OPACITÀ E LA DEMATERIALIZZAZIONE CHE NORMALMENTE CARATTERIZZANO L'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA DIGITALE RENDONO NON AGEVOLE LO SVILUPPO DI QUALSIASI ANALISI DI TIPO PREVENTIVO, PROPRIO PER LA DIFFICOLTÀ DI CAPTARE, IN UNO SPAZIO DIVERSO DAL MERCATO "FISICO", I SEGNI DI POSSIBILI VIOLAZIONI: GLI ORGANI DI CONTROLLO DEVONO, QUINDI, INDIVIDUARE IMPRESE CHE SPESSO OPERANO SENZA STRUTTURE FISICHE (QUALI UFFICI, MAGAZZINI) E STABILIRNE IL REALE RADICAMENTO NEL TERRITORIO NAZIONALE IN BASE A CRITERI ASSAI MENO INTUITIVI DI QUELLI COMUNI, CHE GENERALMENTE PRENDONO A BASE LA LOCALIZZAZIONE FISICA DELL'ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE.

Assenza di collegamento "fisico" con il territorio

IL DISEGNO DI LEGGE IN ESAME PARTE PROPRIO DA QUESTE CONSIDERAZIONI, VALE A DIRE DALLA NECESSITÀ DI FORNIRE UN ADEGUATO STRUMENTO DI CONOSCENZA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CHE LA METTA NELLE MIGLIORI CONDIZIONI PER INTERVENIRE IN MODO EFFICACE, TEMPESTIVO E MIRATO NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE DIGITALI CHE OPERANO NELL'ILLEGALITÀ, NELLA PROSPETTIVA DI SALVAGUARDARE GLI INTERESSI ERARIALI E, CONTESTUALMENTE, QUELLI DELLA REGOLARE E LIBERA CONCORRENZA DEL MERCATO.

Obiettivo del DDL

IN PRIMO LUOGO, IL DISEGNO DI LEGGE SI CONCENTRA SULLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE **TRANSAZIONI FINANZIARIE** ESEGUITE A FAVORE DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI SCAMBIATI SUL MERCATO DIGITALE, IMPONENDO AGLI INTERMEDIARI BANCARI CHE REGOLANO PAGAMENTI VERSO L'ESTERO PER CONTO DEI PROPRI CLIENTI, DI RACCOGLIERE I DATI RIFERITI AI BENEFICIARI DEI FLUSSI E DI TRASFERIRLI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Informazioni  
relative alle  
transazioni  
finanziarie

PIÙ NELLO SPECIFICO, L'**ART. 1** DEL TESTO NORMATIVO INDIVIDUA, TRA LE INFORMAZIONI RILEVANTI SUL CONTO DEL SOGGETTO DESTINATARIO DEL PAGAMENTO, I DATI IDENTIFICATIVI, IL NUMERO DI PARTITA IVA E L'AUTORITÀ CHE LO HA RILASCIATO, PREVEDENDO CHE, QUALORA IL CONTRIBUENTE NON RESIDENTE NON SI SIA IDENTIFICATO AI FINI IVA E LE TRANSAZIONI EFFETTUATE A SUO FAVORE PER MEZZO DEL MEDESIMO ISTITUTO DI CREDITO SUPERINO, NEL CORSO DI UN SEMESTRE, LE DUECENTO UNITÀ, L'INTERMEDIARIO DEBBA INFORMARE SENZA INDUGIO L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Art. 1 del DDL  
obblighi di  
comunicazione

LA NORMA AFFIDA PARTICOLARI RESPONSABILITÀ AGLI ISTITUTI FINANZIARI, POSTO CHE QUESTI ULTIMI, IN CASO DI INFORMATIVA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SONO TENUTI PARALLELAMENTE A INVITARE L'OPERATORE ESTERO A FARSI RILASCIARE UNA PARTITA IVA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE SE QUESTI APPARTIENE A UN PAESE MEMBRO DELL'UNIONE

Comunicazioni  
degli  
intermediari  
all'Agazia delle  
Entrate



EUROPEA, OVVERO, IN CASO CONTRARIO, DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

IN TAL CASO, L'INTERMEDIARIO NON PUÒ PERFEZIONARE ULTERIORI PAGAMENTI FINO A QUANDO IL NUMERO DI PARTITA IVA NON È STATO COMUNICATO.

LA DISPOSIZIONE PROSPETTATA HA IL PREGIO DI RENDERE DISPONIBILE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L'INFORMAZIONE PIÙ SIGNIFICATIVA DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO: QUELLA RIFERITA AI PAGAMENTI OPERATI A FAVORE DELLE IMPRESE ESTERE PER IL TRAMITE DEL SISTEMA BANCARIO NAZIONALE.

Utilità delle informazioni

CERTAMENTE, COSÌ COME FORMULATA LA NORMA HA UN FORTE IMPATTO SUI PRINCIPI DEL SISTEMA IVA EUROPEO, RICHIEDENDO, IN SOSTANZA UN OBBLIGO "GENERALIZZATO" DI POSSESSO DELLA PARTITA IVA, NON PREVISTO A LIVELLO UE.

IN OGNI CASO, A PRESCINDERE DALLA SOLUZIONE CHE SARÀ, IN CONCRETO, ADOTTATA, RITENIAMO FONDAMENTALE PREVEDERE L'ACCESSO ANCHE DELLA GUARDIA DI FINANZA A QUESTE INFORMAZIONI, CHE, OPPORTUNAMENTE SVILUPPATE DALLA COMPONENTE SPECIALE DEL CORPO, IN STRETTO COORDINAMENTO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, POTRANNO COSTITUIRE UN IMPORTANTE PUNTO DI PARTENZA PER ANALISI DI RISCHIO MIRATE.

Auspicio del Corpo di avere accesso alle informazioni

MA LO STRUMENTO NORMATIVO PIÙ RILEVANTE RECATO DALLA RIFORMA È LA CODIFICAZIONE DELLA NOZIONE DI **STABILE ORGANIZZAZIONE DIGITALE “OCCULTA”**.

AL RIGUARDO, SUPERANDO LA RELAZIONE TRA PRESENZA FISICA E TASSAZIONE, L'**ART. 2** DEL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE DI INTRODURRE, NEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, L'**ART. 162-BIS** CHE STABILISCE I CRITERI IN BASE AI QUALI UN'IMPRESA NON RESIDENTE, INDIPENDENTEMENTE DAL PROPRIO RADICAMENTO FISICO IN ITALIA, DÀ LUOGO, IN VIA DI PRESUNZIONE LEGALE A UNA STABILE ORGANIZZAZIONE NON DICHIARATA, COME TALE SOGGETTA AGLI OBBLIGHI FISCALI NAZIONALI.

Art. 2 del DDL  
definizione di  
stabile  
organizzazione  
occulta

PIÙ NEL DETTAGLIO, LA DESCRITTA **PRESUNZIONE LEGALE DI RESIDENZA**, OPERANTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO IN VIA CONTINUATIVA ATTIVITÀ DIGITALI PIENAMENTE DEMATERIALIZZATE – QUESTE ULTIME, DA INDIVIDUARSI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – TROVEREBBE APPLICAZIONE IN CASO DI EFFETTUAZIONE DI PIÙ DI 500 TRANSAZIONI SU UN CIRCUITO DIGITALE IN UN SINGOLO SEMESTRE E CONTESTUALE PERCEZIONE, NEL MEDESIMO PERIODO, DI UN “AMMONTARE” NON INFERIORE A UN MILIONE DI EURO.

Presunzione  
legale di  
residenza

LA SOLUZIONE DI TIPO PRESUNTIVO È CERTAMENTE DA ACCOGLIERE CON FAVORE, POICHÉ, IN LINEA DI PRINCIPIO, SEMPLIFICA CONCRETAMENTE L'ATTIVITÀ

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, RIDUCENDOLA, SOSTANZIALMENTE, ALL'ACCERTAMENTO DI UN FATTO MATERIALE DI AGEVOLE RISCONTRO, QUALE IL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE QUANTITATIVE STABILITE IN TERMINI DI NUMERO DI TRANSAZIONI E DI CORRISPETTIVI PERCEPITI.

TUTTAVIA, BENCHÉ PIENAMENTE CONDIVISIBILE NELLA FINALITÀ, IL PRESIDIO NORMATIVO PROPOSTO PUÒ PORRE, IN CONCRETO, ALCUNE PROBLEMATICHE APPLICATIVE.

Possibili  
problematiche  
applicative

L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA IN ESAME DETERMINEREBBE, INTANTO, L'INGRESSO NEL NOSTRO ORDINAMENTO DI UN NUOVO "TIPO" DI STABILE ORGANIZZAZIONE, CHE ANDREBBE AD AGGIUNGERSI A QUELLO GIÀ PREVISTO DALL'ART. 162 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

IN PARTICOLARE, LA STABILE ORGANIZZAZIONE DIGITALE DERIVEREBBE LA SUA ESISTENZA DAL SEMPLICE SUPERAMENTO DEI PARAMETRI QUANTITATIVI STABILITI, RENDENDO NON NECESSARIA UNA VERIFICA DI TIPO QUALITATIVO-FATTUALE IN ORDINE ALLA TIPOLOGIA E ALL'INTENSITÀ DELLA CONNESSIONE TRA IL SOGGETTO ESTERO E IL TERRITORIO DELLO STATO.

A TALE ULTIMO RIGUARDO, LA NOZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE RICONOSCIUTA DALL'ARTICOLO 5 DEL MODELLO OCSE E DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CHE NE HANNO RECEPITO I CONTENUTI, RISULTA INTIMAMENTE

Compatibilità con  
gli orientamenti  
internazionali e  
con le  
convenzioni

CONNESSA ALL'ESISTENZA DI UNA BASE FISSA D'AFFARI PREPOSTA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CHE NON ABBIANO CARATTERE MERAMENTE AUSILIARIO O PREPARATORIO.

IL REQUISITO DELLA FISSITÀ È, IN QUESTO APPROCCIO, RAPPRESENTATIVO DI UN COLLEGAMENTO QUALIFICATO CON UN CERTO TERRITORIO, ASPETTO CHE APPARE AFFIEVOLITO NELLA PROPOSTA DI RIFORMA.

L'ESPERIENZA OPERATIVA DEI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEI CASI IN PRECEDENZA ESAMINATI CI PORTA A PROSPETTARE, QUALE ALTRA IPOTESI, UNA NOZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE "VIRTUALE" CHE INDIVIDUI IL CONCETTO DI "PRESENZA DIGITALE TASSABILE" A SECONDA DELLE PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEI BENI O DEI SERVIZI SCAMBIATI, NONCHÉ DELLE SPECIFICHE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE UTILIZZATE, PREVEDENDO A LIVELLO LEGISLATIVO, IN MODO CHIARO E TASSATIVO, IL CATALOGO DELLE "ATTIVITÀ DIGITALI PIENAMENTE DEMATERIALIZZATE" LA CUI DECLINAZIONE È AFFIDATA, DAL COMMA 3 DELL'ART. 2 IN COMMENTO, AD UN PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Necessità che  
sia il  
legislatore a  
definire le  
attività digitali

L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE REALIZZANO UNA PRESENZA DIGITALE SIGNIFICATIVA AL PUNTO DA RENDERE APPLICABILE LA NUOVA DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE DIGITALE RAPPRESENTA UNA CIRCOSTANZA

INTIMAMENTE CONNESSA ALLA DEFINIZIONE DEL PRESUPPOSTO FISCALE E ALL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE.

CERTO, BEN SI COMPRENDE LA SCELTA DEL LEGISLATORE DI ATTRIBUIRE A UN PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IL COMPITO DI DEFINIRE PUNTUALMENTE LE ATTIVITÀ DIGITALI PIENAMENTE DEMATERIALIZZATE, TENUTO CONTO, COME CHIARAMENTE POSTO IN EVIDENZA DALLA RELAZIONE INTRODUTTIVA AL DISEGNO DI LEGGE, CHE SI TRATTA DI *“ATTIVITÀ ANCHE ASSAI DIVERSIFICATE E INEVITABILMENTE VARIABILI NEL TEMPO”*.

INOLTRE, DAL TENORE DELLA DISPOSIZIONE, NON APPARE EVIDENTE SE LA PRESUNZIONE LEGALE IN RASSEGNA ABBAIA NATURA RELATIVA O, PIUTTOSTO, ASSOLUTA.

Tipologia  
della  
presunzione

SEGNALO QUESTO ASPETTO SOLTANTO PER COMPLETEZZA ESPOSITIVA, POSTO CHE, CI TENGO A SOTTOLINEARE, NELLA QUOTIDIANA AZIONE ISPETTIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA, I REPARTI, ANCHE IN PRESENZA DI UNA PRESUNZIONE LEGALE ASSOLUTA, RICERCANO, IN OGNI CASO, UN CONFRONTO CON IL CONTRIBUENTE, ANCHE MEDIANTE L'INSTAURAZIONE DI UN CONTRADDITTORIO, TENENDO SEMPRE ADEGUATAMENTE CONTO DELLE OSSERVAZIONI, DELLE MOTIVAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE DALLO STESSO FORNITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO, NELLA PROSPETTIVA DI ARGOMENTARE IN MANIERA ESAUSTIVA E DETTAGLIATA QUALSIASI RILIEVO MOSSO.

Ordinaria  
instaurazione  
del  
contraddittorio  
a cura dei  
Reparti del  
Corpo

SOTTO PIÙ AMPIA VISUALE, VI È DA DIRE CHE L'IDEA DI PRENDERE A BASE I FLUSSI FINANZIARI SVILUPPATI DALLE IMPRESE ESTERE IN ITALIA AI FINI DELLA CONFIGURAZIONE DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE NON RAPPRESENTA UNA NOVITÀ IN SENSO ASSOLUTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO.

Analogia con ipotesi di stabile nell'ambito delle scommesse online

INFATTI, ANALOGA PREVISIONE È STATA INTRODOTTA NEL SETTORE DELLE SCOMMESSE *ONLINE* DALLA **LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (LEGGE DI STABILITÀ 2016)**, LADDOVE, PER CONTRASTARE LE POSSIBILI CONDOTTE EVASIVE DEI *BOOKMAKER* STRANIERI, È STATA CODIFICATA UNA SPECIALE IPOTESI DI STABILE ORGANIZZAZIONE NON DICHIARATA IN CAPO ALL'IMPRESA NON RESIDENTE CHE SI AVVALE, AI FINI DELLA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE, DI UNO O PIÙ SOGGETTI RESIDENTI, OPERANTI NELL'AMBITO DI UN'UNICA RETE DI VENDITA, ANCHE SOTTO FORMA DI CENTRO TRASMISSIONE DATI, QUANDO I FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA I GESTORI E IL SOGGETTO NON RESIDENTE SUPERANO, NELL'ARCO DI SEI MESI, L'IMPORTO DI 500.000 EURO.

IN QUESTA IPOTESI, LA PRESUNZIONE APPLICABILE AGLI OPERATORI DEL GIOCO *ONLINE* HA CARATTERE DICHIARATAMENTE RELATIVO, CONSIDERATO CHE LE DISPOSIZIONI RECALE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 PREVEDONO CHE, AL SUPERAMENTO DELLA SUDETTA SOGLIA, IL GESTORE E IL SOGGETTO ESTERO VENGANO CONVOCATI

Presunzione legale relativa

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER FORNIRE, IN CONTRADDITTORIO, LA PROVA DI NON POSSEDERE UNA STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA IN ITALIA.

E' ALTRESÌ PREVISTO CHE, AI FINI DELL'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI GESTORI POSSANO ESSERE DESUNTE ANCHE DAI DATI, DALLE NOTIZIE E DALLE INFORMAZIONI COMUNICATE DALLA GUARDIA DI FINANZA, EVIDENTEMENTE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA AZIONE INVESTIGATIVA E ISPETTIVA.

Dati e notizie comunicati dalla Guardia di Finanza

ANCHE IN QUESTO CASO, SONO PREVISTI PARTICOLARI ADEMPIMENTI IN CAPO AGLI ISTITUTI BANCARI IN QUANTO, UNA VOLTA ACCERTATA LA STABILE ORGANIZZAZIONE, GLI INTERMEDIARI FINANZIARI DEVONO APPLICARE UNA RITENUTA D'ACCONTO PARI AL 25% SUGLI IMPORTI CHE I GESTORI DEI PUNTI DI GIOCO RIVERSANO AI SOGGETTI ESTERI TITOLARI DELLA RETE.

Ritenuta

IN MERITO, VA PRECISATO CHE LE DISPOSIZIONI RECAE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 NON HANNO INTRODOTTO UNA NUOVA FIGURA DI STABILE ORGANIZZAZIONE, AVENDO PIUTTOSTO SPECIFICATO L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DI CUI ALL'ART. 162 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TENENDO CONTO DELLE PECULIARI CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI DEL GIOCO *ONLINE*.

Ampliamento dell'attuale definizione di stabile organizzazione

PER PROVVEDERE IN TAL SENSO, IL LEGISLATORE NON SI È BASATO SU UN PARAMETRO EMINENTEMENTE QUANTITATIVO,

QUALE LA PRESENZA DI UN FLUSSO DI GIOCATE SUPERIORE A UNA CERTA SOGLIA, MA HA STABILITO CHE LA PRESUNZIONE LEGALE SI APPLICA NEL CASO IN CUI RICORRA UNA PARTICOLARE ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL *BOOKMAKER* IN ITALIA, E CIOÈ LADDOVE QUEST'ULTIMO OPERI PER IL TRAMITE DI UNA RETE FORMATA DA UN CERTO NUMERO DI SOGGETTI RESIDENTI, PREPOSTI ALLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE SCOMMESSE, ALLA CORRESPONSIONE DEI PREMI, *ETC.*

IN ALTRI TERMINI, NELLA NORMA DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016, LA PRESENZA FISCALE IN ITALIA DEL SOGGETTO ESTERO È DIMOSTRATA NON GIÀ PRENDENDO A BASE IL VALORE DEI FLUSSI DI ATTIVITÀ CHE QUESTI SVILUPPA NEL TERRITORIO NAZIONALE, MA PIUTTOSTO DA UN ELEMENTO DI CONNESSIONE RAPPRESENTATO DALLA RETE DEI GESTORI, CHE, NEL SUO COMPLESSO, DETERMINA UN VOLUME DI RACCOLTA PER UN AMMONTARE SUPERIORE AI LIMITI STABILITI.

INOLTRE, COME DETTO IN PRECEDENZA, LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STABILE ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SCOMMESSE *ONLINE* HANNO INTRODOTTTO UNA PRESUNZIONE DI TIPO RELATIVO E HANNO PREVISTO UNA PARTICOLARE FORMA DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO CON L'UFFICIO ACCERTATORE, NEL CORSO DEL QUALE PUÒ ESSERE FORNITA LA PROVA CONTRARIA.



SUL PUNTO, L'ART. 6 DEL DISEGNO DI LEGGE IN ARGOMENTO SI LIMITA A PREVEDERE CHE, IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ESISTENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA AI SENSI DEL NUOVO ART. 162-BIS DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEBBA COMUNICARLI ALL'OPERATORE NON RESIDENTE, INVITANDOLO A REGOLARIZZARE LA SUA POSIZIONE, AVVALENDOSI, SE DEL CASO, DELL'INTERPELLO ORDINARIO DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 2, DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE, OVVERO DEGLI ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALI AI SENSI DELL'ART. 31-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 600, N. 1973.

Art. 6 del DDL  
accertamento  
della stabile  
occulta

QUALORA, NEL TERMINE DI 30 GIORNI, IL SOGGETTO ESTERO NON ABBAIA PROVVEDUTO SECONDO LE MODALITÀ RICHIESTE, È PREVISTO CHE GLI ISTITUTI DI CREDITO DEBBANO EFFETTUARE UNA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA NELLA MISURA DEL 26% RISPETTO AI PAGAMENTI DIRETTI ALL'ESTERO.

Applicazione  
ritenuta

E' CHIARO CHE L'INTRODUZIONE DI UNA RITENUTA IN USCITA PRESUME L'ASSENZA DI UN CENTRO D'IMPUTAZIONE FISCALE IN ITALIA, CHE, INVECE, SI RITIENE ESISTENTE IN VIA DI PRESUNZIONE LEGALE, A MENTE DELLO STESSO ART. 162-BIS CHE SI VUOLE INTRODURRE.

INFINE, DALL'ARTICOLATO IN MATERIA DI SCOMMESSE ONLINE POTREBBE ESSERE MUTUATA ANCHE LA PREVISIONE SECONDO

Attivazione  
della  
procedura  
anche sulla  
base delle  
attività del  
Corpo

CUI LA PRESENZA DI EVIDENZE RILEVANTI AI FINI DELLA CONFIGURAZIONE DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE POSSA ESSERE DESUNTA ANCHE DAI DATI, DALLE NOTIZIE E DALLE INFORMAZIONI COMUNICATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DALLA GUARDIA DI FINANZA.

QUESTA PREVISIONE, INFATTI, CONSENTIREBBE DI TENERE CONTO DEGLI ELEMENTI CHE IL CORPO POTREBBE VALORIZZARE SULLA BASE DELLO STRAORDINARIO PATRIMONIO INFORMATIVO DERIVANTE DALLE OLTRE 83.000 DELEGHE D'INDAGINE PERVENUTE ALL'ANNO DALLE MAGISTRATURE ORDINARIE E CONTABILI, DALLE QUASI 85.000 SEGNALAZIONI PER OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO ANALIZZATE OGNI ANNO, DALLE RISULTANZE DI UNA CAPILLARE AZIONE DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO E, INFINE, DALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.P.R. N. 600/1973 CHE INDIVIDUA NELLA GUARDIA DI FINANZA IL NATURALE ED ESCLUSIVO DESTINATARIO DI OGNI ELEMENTO INFORMATIVO COMPROVANTE VIOLAZIONI TRIBUTARIE DI CUI VENGANO A CONOSCENZA, NEL CORSO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, ALTRE ISTITUZIONI, LA MAGISTRATURA E LE ALTRE FORZE DI POLIZIA.

## **5. SALUTI.**

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI DEPUTATI.

QUELLA DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE PERPETRATE DALLE STRUTTURE MULTINAZIONALI

Saluti e  
ringraziamenti  
finali

OPERANTI NELL'AMBITO DELLA *DIGITAL ECONOMY* È CERTAMENTE UNA DELLE SFIDE PIÙ ARDUE PER LE AMMINISTRAZIONI FISCALI NAZIONALI, CHE RICHIEDE UN RIPENSAMENTO DELLE NORMATIVE FISCALI DOMESTICHE PER RENDERLE ADATTE A DEFINIRE E MISURARE ESATTAMENTE IL PRESUPPOSTO D'IMPOSTA DELLE IMPRESE DIGITALI.

LE RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE IN CORSO DI APPROVAZIONE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE E IN QUELLO ITALIANO NEL SETTORE DELL'ECONOMIA DIGITALE, RAPPRESENTANO SENZ'ALTRO UN'IMPORTANTE BASE DI PARTENZA PER DOTARE LE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE DI STRUMENTI PIÙ ADEGUATI NELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE DELLE MULTINAZIONALI.

DDL come  
importante  
base di  
partenza

MA LA VERA CHIAVE DI VOLTA PER UNA CONCRETA ED EFFICACE REGOLAMENTAZIONE, ANCHE DI TIPO FISCALE, PER UN SETTORE COSÌ IMPORTANTE E STRATEGICO PER LE ECONOMIE DEI MERCATI GLOBALIZZATI RESTA LA COLLABORAZIONE ATTIVA DELLE IMPRESE CHE VI OPERANO, CHIAMATE A UNA FORTE OPERA DI RESPONSABILIZZAZIONE E DI PROFONDA CHIAREZZA E TRASPARENZA VERSO LE AMMINISTRAZIONI FISCALI DEI PAESI IN CUI OFFRONO I PROPRI SERVIZI.

Utilità della  
cooperazione  
internazionale

NEI CONFRONTI DI QUELLE IMPRESE CHE, INVECE, DOVESSERO CONSAPEVOLMENTE CONTINUARE AD OPERARE NELL'ILLEGALITÀ, SFRUTTANDO INDEBITAMENTE LE

Impegno  
della  
Guardia di  
Finanza

OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO E DI ESPANSIONE DEL SETTORE DELL'ECONOMIA DIGITALE, DEVE RESTARE SALDA L'AZIONE DI CONTRASTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO: IN QUESTO SENSO, LA GUARDIA DI FINANZA, FORZA DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA A TUTELA NON SOLTANTO DELLE ESIGENZE DI BILANCIO NAZIONALE MA ANCHE DELL'UNIONE EUROPEA, CONTINUERÀ A FARE LA SUA PARTE, ANCHE PER ASSICURARE CHE LE SCELTE LEGISLATIVE IN TALE DELICATO COMPARTO TROVINO SEMPRE EFFICACE E PIENA APPLICAZIONE.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.